

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci	9
<i>ERRATA CORRIGE</i>	9

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 22 novembre 2017.

Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 16.10 alle 16.15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 910 del 15 novembre 2017, a pagina 16, seconda colonna, dodicesima riga, dopo le parole « l'approvano », si leggano le seguenti: (*vedi allegato*).

Conseguentemente si veda il seguente allegato:

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo (atto n. 467).

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo (Atto n. 467);

udite le relazioni delle deputate Narduolo e Patrizia Maestri;

visti i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 2 novembre 2017;

considerato che il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 35 della legge 14 novembre 2016, n. 220, con cui il Governo è stato delegato al riordino della disciplina in materia di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo e all'introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni vigenti e con i principi e le finalità di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, in quanto compatibili, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro e l'ordinamento delle professioni e dei mestieri nel settore cinematografico e audiovisivo;

osservato che nella relazione illustrativa allegata allo schema si rileva che l'esito dell'istruttoria preliminare condotta dai Ministeri proponenti ha evidenziato che il settore dello spettacolo gode già attualmente di specifiche misure e deroghe in tema di lavoro in relazione alle proprie peculiarità organizzative, anche a seguito dell'attuazione delle deleghe di cui alla legge n. 183 del 2014, ed è pertanto emersa l'opportunità di introdurre alcuni chiarimenti sull'applicazione di determinate misure di deroga, anche al fine di ridurre il possibile contenzioso giudiziario;

visto il parere reso, con riferimento allo schema di decreto legislativo, dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, nell'adunanza di sezione del 30 ottobre 2017;

preso atto dei rilievi formulati dal Consiglio di Stato, che ha osservato, in particolare, come il provvedimento operi un limitato riordino della normativa vigente per coordinarla con la richiamata legge n. 183 del 2014 e rimetta a un ulteriore atto la classificazione delle professioni del settore, mentre sono assenti disposizioni volte ad attuare gli obiettivi indicati dalla normativa di delega con riferimento alla semplificazione e alla razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, al

rafforzamento delle opportunità di ingresso nel mondo del lavoro, alla previsione di misure adeguate alle peculiari modalità di organizzazione del lavoro e di espletamento della prestazione lavorativa ovvero professionale;

osservato che nel medesimo parere del Consiglio di Stato si evidenzia come non appaia corretta la scelta, espressa nell'articolo 3 dello schema, di rimettere la classificazione settoriale uniforme delle professioni artistiche e delle professioni tecniche del settore cinematografico e audiovisivo ad un'intesa diretta a stabilire linee guida e criteri validi per tutto il territorio nazionale, sottoscritta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anziché a un provvedimento di fonte regolamentare,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 1, le parole: « , produzione di opere audiovisive » siano sostituite con le seguenti: « o per la produzione di specifiche opere audiovisive », al fine di uniformare la formulazione della disposizione con quella delle previsioni già contenute nell'articolo 23, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

b) si preveda, con riferimento all'articolo 3, che la classificazione settoriale uniforme delle professioni artistiche e delle professioni tecniche del settore cinematografico e audiovisivo sia definita con un provvedimento di rango regolamentare, adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative degli operatori dei lavoratori del settore.